



Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale "EURO 5"

D.L. 167/2026 / A.C. 3119

Dossier n° 198 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 7 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3119
D.L.	167/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale "EURO 5"
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	28 settembre 2026
assegnazione:	28 settembre 2026
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, IX Trasporti

Contenuto

Il decreto-legge in esame si compone di **due articoli** ed è volto a **differire di ulteriori dodici mesi** – dal 1° ottobre 2026 al **1° ottobre 2027** – il termine a decorrere dal quale le **regioni del bacino padano**, quindi il **Piemonte**, la **Lombardia**, il **Veneto** e l'**Emilia-Romagna**, sono tenute a inserire nei propri **piani per la qualità dell'aria** specifiche limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel di categoria **"Euro 5"**. Resta comunque ferma la facoltà delle Regioni di introdurre anticipatamente tali limitazioni attraverso l'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria, nonché di attuare misure compensative alternative al divieto strutturale, purché assicurino risultati equivalenti nella riduzione degli inquinanti e siano coerenti con gli obblighi europei.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** interviene sull'articolo 1, comma 2, quarto periodo del decreto-legge n. 121 del 2023, il quale, nella formulazione originaria, disponeva che, a decorrere dal **1° ottobre 2025**, i **piani della qualità dell'aria delle Regioni del bacino padano** contenessero anche una limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5" e che le Regioni adottassero i relativi provvedimenti attuativi.

L'**articolo 2** reca la **clausola di entrata in vigore** del decreto-legge.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 2 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di evitare, a decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini, sulla continuità dei servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate, consentendo il completamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa nazionale e unionale.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 settembre 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2026.

NC0198	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	✕ CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	✕ CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	✕ CD_trasporti